



Cerca

Sections

[Primo Piano](#)

[Entra in Regione](#)

[Temi](#)

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

ER | Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna | Bollettino numero 48 anno 2000

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 228

Integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 2727 del 30/12/1999 avente ad oggetto "Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 2727 del 30/12/1999 con la quale si e' provveduto all'approvazione della direttiva regionale concernente le modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna, e si e' rinviato a specifico successivo provvedimento regionale conseguente all'entrata in vigore del progetto di legge in materia di sport, la regolamentazione organica della materia relativamente agli aspetti connessi alla funzione sociale dello sport e alle iniziative di tutela e promozione delle attivita' sportive;

considerato:

- che gli obiettivi previsti dai piani sanitari sia nazionale che regionale, relativi alla promozione della salute sono finalizzati a favorire:
- la maturazione di una coscienza civile per la salute;
- l'assunzione da parte di tutti i cittadini di una consapevole

responsabilita' diretta nei confronti del proprio benessere fisico, psichico e sociale;

- la conseguente promozione e adozione di comportamenti e stili di vita in grado di favorire la salute;

- che la legge regionale concernente "Norme in materia di sport" approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19-20 gennaio 2000, vistata dal Commissario di Governo ed in corso di promulgazione, prevede tra le funzioni di competenza regionale in materia di sport, all'articolo 2, punto 1:

- (lett. g) la tutela della salute dei praticanti l'attivita' sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica ed amatoriale;

- (lett. h) la promozione di interventi diretti a diffondere l'attivita' motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;

- che le funzioni di cui sopra, ai sensi di quanto previsto al punto 5 stesso articolo 2, sono realizzate in sede di attuazione del Piano sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario regionale;

- che a tali fini e' opportuno prevedere la costituzione di uno specifico gruppo intersettoriale che integrandosi nel contesto piu' generale delle iniziative di attuazione degli obiettivi di salute del Piano sanitario regionale, afferenti al gia' costituito gruppo tecnico "malattie cardiovascolari", possa affrontare in modo specifico la funzione di prevenzione delle attivita' motorie, con speciale riguardo alla promozione e diffusione della pratica sportiva, di prevenzione di comportamenti dannosi nell'attivita' agonistica ivi compresa la corretta informazione relativa all'uso di sostanze farmacologiche nella pratica sportiva;

tenuto conto che la direttiva approvata con la richiamata deliberazione 2727/99, al paragrafo 5, intitolato "Monitoraggio e controllo", individua modalita' particolari concernenti la vigilanza da espletarsi da parte delle articolazioni distrettuali di competenza, avente ad oggetto sia le funzioni di controllo sul rilascio delle certificazioni di idoneita', che al regolare esercizio delle stesse attivita' da parte dei professionisti e delle strutture abilitate, per cui e' opportuno procedere alla costituzione di apposito gruppo di lavoro che possa operare a supporto del competente Assessorato e delle Aziende Unite' sanitarie locali nei compiti finalizzati a rendere omogenei i criteri di valutazione della qualita' delle certificazioni onde garantirne le funzioni di tutela e sicurezza per il cittadino acquisendo nel medesimo contesto elementi oggettivi utili per la definizione dei contenuti necessari per la formulazione di un modello standard di libretto sanitario sportivo, strettamente personale, da rilasciarsi agli interessati nell'ambito del territorio regionale; ritenuto di dar mandato alla Direzione generale del competente Assessorato per la formale attivazione dei due gruppi di lavoro sopra previsti;

tenuto inoltre presente che al paragrafo 6 della direttiva di cui trattasi, intitolato "Tariffe", relativamente ai soggetti di eta' superiore ai 18 anni si e' stabilito che "i servizi operanti nell'ambito pubblico, in attesa di diversa regolamentazione, come da Allegato A alla circolare del Ministero della Sanita' del 18/3/1996 o di diversa disposizione regionale, applicheranno le tariffe determinate con deliberazione di Giunta regionale 410/97"; ritenuto:

- di sciogliere la riserva di cui al soprarichiamato paragrafo 6, procedendo alla definizione, in via transitoria, di un tariffario specifico differenziato a seconda delle tipologie di sport per le quali si richiede la certificazione di idoneita', da valere sul territorio regionale nel periodo 1 marzo/31 dicembre 2000, salva

diversa definizione tariffaria stabilita a livello nazionale nell'ambito di eventuali intese tra le Regioni, il Ministero della Sanita', il CONI e la FNOMCeO anche ad integrazione di quanto stabilito in materia dal Piano sanitario nazionale 1998/2000 approvato con DPR 23/7/1998 e dal DLgs 124/98;

- di procedere pertanto alla definizione di dette tariffe con riferimento alle diverse tipologie di sport incluse nelle Tabelle A) e B) allegatae al DM 18/2/1982, sulla base dei dati disponibili desunti dalla contabilita' analitica delle Aziende sanitarie e dal sistema informativo delle attivita' ambulatoriali, circa l'attivita' di Medicina dello sport, che pur remunerative dei costi stessi, salvaguardino la natura sociale delle funzioni certificatorie di cui trattasi;

preso atto, ai fini che precedono:

- che gli esami diagnostici, previsti per le certificazioni relative agli sport di cui alla Tabella A), comportano l'utilizzazione di attrezzature rientranti nella usuale dotazione degli ambulatori di Medicina dello sport operanti nel contesto delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione, per cui e' determinabile una tariffa di Lire 67.000 comprensiva della visita specialistica;

- che gli esami diagnostici, previsti per le certificazioni relativi agli sport di cui alla Tabella B), comportando l'impiego di attrezzature di maggior complessita' rispetto a quelle per gli accertamenti di cui al punto precedente, di norma presenti negli ambulatori di Medicina dello sport delle Aziende Unita' sanitarie locali, determinano la individuazione di una tariffa avente gli stessi livelli di remunerativita' di cui alla precedente tipologia di certificazione, attestabile sulla cifra di Lire 76.000;

- che per le tipologie di sport delle stesse Tabelle A) e B) che comportino l'esecuzione di ulteriori specifici esami diagnostici integrativi, gli importi di cui sopra debbano essere maggiorati delle tariffe, corrispondenti alle singole tipologie di esami espressamente previsti, cosi' come definite dalla deliberazione della Giunta regionale 410/97;

ritenuto, al fine di consentire una puntuale ed omogenea definizione dei criteri sopra espressi, di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, una tabella riepilogativa delle tariffe che i servizi pubblici di Medicina dello sport devono applicare per il rilascio delle certificazioni relative alle diverse tipologie di sport, di cui ai richiamati allegati al DM 18/2/1982; dato atto:

- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della presente deliberazione espresso dalla Responsabile del Servizio Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;

- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995; acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza sociale, espresso nella seduta del 17 febbraio 2000;

su proposta dell'Assessore alla Sanita',

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di dare mandato alla Direzione generale del competente Assessorato regionale alla Sanita', di procedere con propri provvedimenti alla costituzione dei due gruppi di lavoro di cui in premessa aventi le competenze ivi definite;

b) di stabilire che per il periodo dall'1/3 al 31/12/2000 i servizi pubblici di Medicina dello sport delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione applicheranno, per il rilascio delle

certificazioni di idoneità per le diverse tipologie di pratica sportiva agonistica di cui alle Tabelle A e B del DM 18/2/1982, le tariffe calcolate sulla base dei criteri espressi in premessa, così come risultanti dall'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

c) di disporre la contemporanea pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento e della precedente deliberazione 2727/99.

(segue allegato fotografato)

e-mail: redbur@regione.emilia-romagna.it

[Credits](#)

[Informazioni sul sito](#)

[Responsabile](#)

[Note legali](#)

[Privacy](#)

[Accessibilità](#)

[Dati di monitoraggio](#)

[Mappa del sito](#)

[Intranet](#)

[Extranet](#)

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna – Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it